



## **REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PARI OPPORTUNITA'**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 50 del 28.7.2016

Indice:

Art. 1: Istituzione della Commissione per le Pari Opportunità

Art. 2: Funzioni

Art. 3: Composizione

Art. 4: Presidenza

Art. 5 – Funzionamento, durata, decadenza e surroga dei componenti

Art. 6: Sede e strutture operative

Art. 7: Relazione sull'attività svolta

Art. 8: Disposizioni finanziarie

Art. 9: Entrata in vigore e pubblicità

## **Art. 1 - Istituzione della Commissione per le Pari Opportunità**

E' istituita presso il Comune di Costabissara la Commissione Comunale per le pari opportunità, in attuazione degli art. 3 e 51 della Costituzione e della Legge 10 aprile 1991 n. 125.

Il concetto di Pari Opportunità si basa sulla necessità di uguaglianza giuridico, economica e sociale fra uomini e donne, al fine di rivendicare la propria differenza di genere e di stabilire un giusto rapporto fra i sessi.

Il principio che sta alla base di tale assunto è la necessità di dare alle donne la possibilità di compiere delle scelte, sia relative alla vita privata che a quella professionale, senza che esse diventino oggetto di discriminazione.

Tale principio, che si applica alle questioni di genere che vedono protagoniste le donne, si è esteso anche ad altre forme di discriminazione, sia sessista che di altro genere. Nell'ambito delle discriminazioni, si segnala quale esempio, la battaglia sociale delle associazioni di genitori separati che sostengono i genitori di sesso maschile che subiscono discriminazioni quando si separano, e che ha portato alla definizione del principio di bigenitorialità prima e di affidamento condiviso in seguito.

Altre forme di discriminazione che rientrano sotto un principio di pari dignità e opportunità riguardano i disabili e in generale ogni forma di discriminazione basata sull'età, sull'etnia, sulla fede, che nega per principio a una categoria di persone quei diritti che sono garantiti a tutte le altre, soprattutto nel campo del lavoro e della giustizia.

La Commissione è organo consultivo permanente del Consiglio Comunale e del Sindaco.

La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando anche per uno stretto raccordo tra la realtà e le esperienze presenti nel Comune.

Può avere rapporti esterni ed assumere iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e consultazione.

## **Art. 2 - Funzioni**

La Commissione si attiverà, anche in collegamento con la Commissione per le Pari Opportunità nazionale, regionale e provinciale con gli altri organismi preposti alla realizzazione delle parità a livello internazionale, regionale e territoriale per formulare proposte finalizzate a:

- a) promuovere seminari e conferenze per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle Pari Opportunità e per salvaguardare l'immagine della donna;
- b) favorire e promuovere l'attuazione di azioni positive, definite con specifici programmi di intervento di organismi ed enti pubblici (enti locali – ULSS – scuole etc.);
- c) favorire e promuovere occasioni di confronto culturale per individuare le manifestazioni anche indirette di discriminazione;
- d) favorire e promuovere l'informazione e la conoscenza relativa alle iniziative in tema di pari opportunità promosse dalla Regione, dalla Provincia, dagli Enti locali e da soggetti pubblici e privati, nonché l'informazione sulla legislazione relativa alle pari opportunità attraverso i mezzi di comunicazione;
- e) promuovere la partecipazione delle donne in tutti i settori della vita pubblica;
- f) promuovere iniziative per favorire la pari dignità sociale nel lavoro e nell'istruzione anche per coloro che si trovano in situazioni di svantaggio e discriminazione per ragioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali;
- g) promuovere iniziative inerenti gli individui nella loro diversità conseguente ad una situazione di disabilità, sia fisica che intellettiva.

## **Art. 3 - Composizione**

La Commissione Pari Opportunità è composta da:

- a) Sindaco o assessore alle pari opportunità, componente di diritto;
- b) n. 3 consiglieri designati dal Consiglio Comunale, di cui n. 2 in rappresentanza della maggioranza e n. 1 in rappresentanza della minoranza,
- c) n. 4 membri scelti dal Consiglio Comunale, sulla base del curriculum da cui risultino esperienza e competenza in uno di questi campi:
  - giuridico-economico;
  - del lavoro (subordinato, autonomo e d'impresa)
  - sociale;

- dell'istruzione e della formazione professionale;
- della cultura e della ricerca storica e scientifica;
- dei servizi sociali e sanitari.

#### **Art. 4 - Presidenza**

Nella prima seduta della Commissione, convocata dal Sindaco, vengono eletti nel proprio seno, con votazioni distinte e a maggioranza assoluta dei componenti, un Presidente e un Vicepresidente.

Spetta al Presidente:

- a) presiedere le riunioni della Commissione;
- b) predisporre l'ordine del giorno delle riunioni e le relative proposte per l'esame della Commissione;
- c) promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione;
- d) proporre al Sindaco l'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### **Art. 5 – Funzionamento, durata, decadenza e surroga dei componenti**

- a) la Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco, e comunque continua a svolgere la sua funzione fino alla nomina della nuova commissione;
- b) La Commissione si riunisce in seduta plenaria su convocazione del Presidente almeno tre volte all'anno e ogniqualvolta lo richieda un terzo dei suoi componenti;
- c) I membri della Commissione decadono automaticamente per dimissioni o per tre assenze consecutive ed ingiustificate alle sedute della Commissione;
- d) La decadenza o le dimissioni di un componente designato dal Consiglio Comunale devono essere comunicate al Sindaco. Alla surroga si provvede nella prima seduta consiliare utile;
- e) Alle sedute della Commissione possono partecipare, su invito della stessa, senza diritto di voto, persone con specifiche competenze ed esperienze in relazione alle problematiche trattate;
- f) In caso di votazione la Commissione decide a maggioranza semplice e il voto del Presidente vale doppio;
- g) Le informazioni e i documenti assunti dalla Commissione devono essere trattati e gestiti nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali.

#### **Art. 6 – Sede e strutture operative**

La Commissione ha sede presso il Comune di Costabissara.

Per l'espletamento delle sue funzioni si avvale di personale comunale messo a disposizione dal Comune ed in particolare di un dipendente comunale con funzioni di segretario.

#### **Art. 7 – Relazione sull'attività svolta**

La Commissione presenta al Consiglio Comunale, entro il 30 novembre di ogni anno la relazione sull'attività svolta ed eventuali proposte di programma per l'anno successivo.

#### **Art. 8 – Disposizioni finanziarie**

Nel bilancio di previsione del Comune è istituito un apposito capitolo denominato "Spese per il funzionamento della Commissione Pari Opportunità", nell'ambito del quale la Commissione attiverà i propri programmi.

#### **Art. 9 - Entrata in vigore e pubblicità**

Il Regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, verrà pubblicato all'Albo on line per 15 giorni ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. Verrà inoltre pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Costabissara: [www.comune.costabissara.vi.it](http://www.comune.costabissara.vi.it).